



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 15 del 27-06-2019

Adunanza Ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IUC COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Romeo Luciana, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pezzolato Paolo – nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Tuffanelli Elena
Grassi Francesco
Dellacecca Gabriella

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pezzolato Paolo	Presente	Grassi Francesco	Presente
Trombin Elisa	Presente	Bertelli Raffaele	Presente
Milani Renato	Presente	Dellacecca Gabriella	Presente
Pandini Enrico	Assente	Ferro Giovanni	Presente
Tuffanelli Elena	Presente	Vezzali Raffaella	Presente
Bini Alessandro	Presente	Turra Sonia	Presente
Casetto Luisa	Assente		

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

VOTANTI:

Mancinelli Enrico

P

Deliberazione n. 15 del 27-06-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IUC COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

Il Sindaco Presidente propone di illustrare tutti i punti presenti all'ordine del giorno in un'unica soluzione e di votarli poi singolarmente.

La proposta viene approvata all'unanimità.

I punti vengono tutti illustrati sinteticamente dal ragioniere capo e la consigliera capogruppo di opposizione da lettura della propria relazione che viene messa agli atti e allegata alla presente.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. A della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2015) ha istituito l'Imposta Unica Comunale - IUC - precisando che:

"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

VISTA la disciplina relativa alla suddetta imposta declinata dal comma 639 al comma 714 dell'art. 1, della Legge n.147/2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13, commi 2 e 3 e da 6 a 10, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, come da ultimo modificato dalla Legge n. 208/2015 che in merito all'IMU così dispongono:

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze

dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti

dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

VISTO il comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.”

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.04.2018 con la quale il Comune di Mesola ha fissato le aliquote e le detrazioni d'imposta in materia di IMU per l'anno 2018;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che con Decreto del 07.12.2018 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31.12.2018 al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che con ulteriore Decreto del 25/01/2019 il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento dal 28/02/2019 al 31/03/2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara con la quale si diffida l'Ente ad adottare entro venti giorni dalla notifica della nota stessa la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Considerato che il termine come sopra stabilito decorre dall'ultima data della notifica e che il procedimento si è concluso prima della data di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la fiscalità locale, la L. 138 del 17.12.2018 (Finanziaria 2019) non ha prorogato per il 2019 il blocco degli aumenti dei tributi locali, modificando direttamente il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 31/07/2019, a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei Regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 214/2011;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - componente patrimoniale Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 18.04.2016 e smi;

Visto il "Regolamento generale delle entrate comunali tributarie" di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 24 del 19.04.2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione come da verbale n.12 del 14/06/2019, che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL SINDACO mette ai voti la proposta principale;

Con voti 7 favorevoli e 4 contrari (Dellacecca, Ferro, Vezzali, Turra);

D E L I B E R A

- 1) Le premesse sono qui tutte richiamate ed approvate;
AI FINI IMU
- 2) Di confermare per l'anno 2019, così come deliberato nel 2018, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, le aliquote e le relative detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

ALIQUEOTE:

CASISTICA ALIQUOTA

Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 :

5,00 per mille

Fabbricati diversi da quelli indicati nel punto precedente

10,6 per mille

Terreni agricoli non esenti a norma

del comma 13 della Legge 2015, n. 208

10,6 per mille

Aree fabbricabili

10,6 per mille

DETRAZIONI

CASISTICA DETRAZIONE

Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

€. 200,00

Rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

- 3) Di dare atto che come stabilito nel regolamento IMU sono assimilati ad abitazione principale i seguenti immobili:
 - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;
- 4) Di dare atto che a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2019 entro il termine del 31/07/2019, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 2) Di rinviare per quanto non previsto nel presente atto al Regolamento IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 18.04.2016 e s.m.i e alla normativa vigente in materia;
- 3) Di incaricare il Funzionario responsabile dell'IMU a trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune,
- 5) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore dal 1 Gennaio 2019.

Successivamente, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 7 favorevoli e 4 contrari (Dellacecca, Ferro, Vezzali, Turra)

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Romeo Luciana

Proposta N. 11
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IUC COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20-04-2019

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20-04-2019

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)